

COMITATO REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 10311/VP del 08/05/2025 del 09/05/2025

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER IL RINNOVO CONTRATTUALE, PARTE ECONOMICA, PER IL TRIENNIO 2022/2024 DEL PERSONALE GIORNALISTA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA.

Il giorno giovedì 08 maggio 2025, alle ore 10,00, c/o il Dipartimento Personale ed Organizzazione della Presidenza della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, sito in Aosta, Piazza Deffeyes n.1, il Presidente del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali, Sig.ra Ornella BADERY ed i seguenti rappresentanti delle Organizzazioni sindacali rappresentative:

Confederazioni Sindacali:

CGIL	-	<u>IGOR DE BELLI</u>
CISL	-	<u>JEAN DONDEYMAZ</u>
SAVT	-	<u>CLAUDIO ALBERTINECCI</u>
UIL	-	<u>RAMIRA BIZZOTTO</u>


Organizzazioni Sindacali di Categoria Pubblico Impiego:

FP/CGIL	-	Silvia GRADI
CISL/FP	-	Giuseppe GRASSI – Chiara PASQUALOTTO
SAVT/FP	-	Mauro CRETIER – Rosita GUIDO
UIL/FPL	-	Ramira BIZZOTTO
CONAPO	-	ASSENTE
ASVA		Alessandro MANO – Luca VENTRICE

preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche contrattuali ai sensi dell'art. 48, comma 6 della l.r. n. 22/2010 e della deliberazione della Giunta regionale del 05/05/2025 n. 499 concernente l'autorizzazione, al Presidente del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali, a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 48, comma 7 della l.r. n. 22/2010, il testo di accordo in oggetto

SOTTOSCRIVONO

l'allegato Accordo collettivo regionale di lavoro per il rinnovo contrattuale, parte economica, per il triennio 2022/2024 del personale giornalista appartenente alle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.



COMITATO REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER IL RINNOVO CONTRATTUALE, PARTE ECONOMICA, PER IL TRIENNIO 2022/2024 DEL PERSONALE GIORNALISTA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA

PREMESSA

La seguente ipotesi di accordo riguarda il rinnovo contrattuale parte economica per il triennio 2022/2024 e segue l'accordo collettivo regionale stipulato per il triennio 2022/2024 stipulato in data 11 gennaio 2024, ed in particolare da applicazione all'articolo 2 comma 2 che recita: "Il presente contratto si riferisce al triennio 2022/2024. I futuri adeguamenti economici dello stipendio tabellare per il triennio 2022/2024 che interesseranno il personale delle categorie, saranno riconosciuti automaticamente, mediante apposito accordo, al personale destinatario del presente contratto."

Con il presente accordo si definisce la disciplina contrattuale di natura economica per il triennio 2022/2024, a seguito della Direttiva n.6 /2024, impartita dal Comitato Regionale delle Politiche Contrattuali (CORECOP) in data 27.11.2024 ed assunta agli atti con protocollo n. 31343 del 28.11.2024.

Art. 1

(Durata, decorrenza, tempi e procedura di applicazione delle contrattazioni)

1. Il presente contratto ha durata triennale e concerne il triennio economico 2022/2024.
2. Gli effetti economici e giuridici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo, ove non diversamente disciplinato. L'avvenuta stipulazione dei contratti viene portata a conoscenza dell'amministrazione interessata da parte del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali (di seguito C.R.R.S.) anche mediante pubblicazione del contratto collettivo sul sito istituzionale. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionarsi delle procedure previste dall'art. 48 della L.R. n. 22/2010.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli Enti destinatari entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione di cui al comma 2.
4. Il contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata (pec), almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

“1. Ogni Ente o ambito istituisce un fondo di finanziamento del sistema di classificazione nella quarta e nella quinta posizione retributiva di ciascuna posizione economica, costituito dalle risorse individuate nella seguente tabella:

VALORI DI FINANZIAMENTO DEL FONDO PROGRESSIONI A DECORRERE DAL 1/1/2025 A VALERE SULLE RISORSE DEL TRIENNIO 2022/2024					
POSIZIONE ECONOMICA	IMPORTI DESTINATI ALLA 4 ^a PROGRESSIONE		IMPORTI DESTINATI ALLA 5 ^a PROGRESSIONE		TOTALE FINANZIAMENTO PROGRESSIONI
C2	€	370,74	€	765,38	€ 1.136,12
D	€	429,26	€	886,20	€ 1.315,46

Art. 5

(Sostituzione del comma 4 dell'articolo 96 (Ripartizione delle risorse per posizioni economiche/retributive) dell'Accordo collettivo di lavoro per il personale giornalista appartenente alle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta dell'11 gennaio 2024)

1. Il comma 4 dell'articolo 096 (Ripartizione delle risorse per posizioni economiche /retributive dell'Accordo collettivo di lavoro per il personale giornalista appartenente alle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta dell'11 gennaio 2024 è così sostituito:

“4. A decorrere dal 1/1/2025, gli importi unitari della progressione orizzontale per la 4^a e la 5^a progressione orizzontale sono indicati nella seguente tabella:

VALORE DI INCREMENTO DAL 1/1/2025					
POSIZIONE ECONOMICA	INCREMENTO 4 ^a PROGRESSIONE		INCREMENTO 5 ^a PROGRESSIONE <i>(per differenza con l'incremento della 4^a progressione)</i>		
C2	€	674,08	€	1.369,90	
D	€	780,46	€	1.586,09	

Per l'anno 2024 gli enti liquidano gli arretrati stipendiali (dalla 4^a alla 5^a progressione), derivanti dal rinnovo contrattuale, senza ricostituire il Fondo per la 4^a e per la 5^a progressione orizzontale per le succitate annualità.”

Art. 6
(Sostituzione del comma 1 dell'articolo 089 (Salario di risultato)
dell'Accordo collettivo di lavoro per il personale giornalista
appartenente alle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta
dell'11 gennaio 2024)

1. Il comma 1 dell'articolo 089 (Salario di risultato) dell'“Accordo collettivo di lavoro per il personale giornalista appartenente alle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.” dell'11 gennaio 2024 è così sostituito:

“1. Allo scopo di valorizzare le capacità dei dipendenti e il loro contributo alla maggiore efficienza dell'Amministrazione e alla qualità del servizio pubblico è erogato il salario di risultato, nella misura minima media di euro 1.500,00, da liquidarsi entro il 30 giugno di ogni anno sulla base dei criteri stabiliti dai sistemi di misurazione e valutazione della performance adottati dai singoli enti. In fase di quantificazione del salario di risultato spettante, non potrà essere utilizzata la parametrizzazione per categoria.”

Art. 7
(Sostituzione dell'articolo 105 (Fondo unico aziendale) dell'Accordo
collettivo di lavoro per il personale giornalista appartenente alle
categorie del comparto unico della Valle d'Aosta dell'11 gennaio
2024)

1. L'articolo 105 (Fondo unico aziendale) dell'“Accordo collettivo di lavoro per il personale giornalista appartenente alle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.” dell'11 gennaio 2024 è così sostituito:

“Art. 105
(Fondo unico aziendale)

1. Con decorrenza dal 01/01/2025 presso ogni Ente o presso ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'art. 2 della legge regionale n. 6/2014, sono annualmente destinate a sostenere tutte le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi risorse pari al valore di € 2.250,00. Tale valore deve essere moltiplicato per il numero di dipendenti in forza (ossia, tutte le unità di personale in organico alla data del 31.12 dell'anno precedente a quello di riferimento), e rapportato proporzionalmente alla percentuale dell'orario di lavoro stabilita nel contratto individuale, al 31.12 dell'anno precedente a quello di riferimento.
2. Negli enti con meno di 5 dipendenti al 31/12, la determinazione delle risorse disponibili, individuate con i criteri di cui al comma precedente, sarà aggiornata in corso d'anno considerando in aumento o in diminuzione i trasferimenti conseguenti a mobilità in entrata o in uscita.